

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## ORDINANZA SINDACALE

n. 10/2026 del 09/04/2026

**OGGETTO: ORDINANZA RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA PER PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO E DI IGIENE PUBBLICA. ANNO 2026.**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- A norma dell'art. 65 Legge Regionale Lazio n. 39 del 28.10.2002, del Regolamento Regionale Lazio n. 7 del 18.04.2005, nonché le disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000, su tutto il territorio regionale è assolutamente vietato accendere fuochi nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre poiché è il periodo massimo di rischio di incendi;

#### Considerato che:

- la stagione estiva a causa delle temperature particolarmente elevate che possono verificarsi, comporta un elevato pericolo di incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca, che, oltre a causare danni all'ambiente ed al territorio, può comportare un grave pregiudizio per la salute pubblica;
- la presenza di terreni incolti ed aree ricoperti da vegetazione spontanea, può inoltre provocare problemi di igiene in quanto favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e animali nocivi di ogni genere e specie;

**Ritenuto che** nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, tenuto conto di episodi verificatisi nelle stagioni estive degli anni passati, stante che nel territorio comunale vi sono terreni incolti abbandonati in prossimità di strade o prospicienti spazi ed aree pubbliche o nelle vicinanze di abitazioni e comunque terreni incolti in genere;

**Ritenuto** pertanto necessario dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitare o comunque attenuare i rischi predetti;

**Vista** la L. n. 353 del 21.11.2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

**Vista** la L. R. n. 39 del 28.10.2002 art. 64 c. 5 ed il Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005, artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 (prevenzione degli incendi boschivi);

**Visti** gli artt. 50 c. 5 e 54 del D.lgs n. 267/2000 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”;

**Visto** il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

**Visti** gli artt. 29, 30 e 31 del D.lgs n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L. n. 689/1981 e s.m.i.

**Visti** gli artt. 449 e 652 del C.P.

**Visto** il R.D. n. 262/1942 Codice Civile e s.m.i.

**Vista** la L. n. 241/90 e succ. mod.;

**Visto** l’art. 12 del vigente Regolamento di Polizia Urbana Locale;

### **ORDINA**

Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo frontisti di terreni, strade, aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere ai sotto indicati interventi **entro e non oltre il 27 aprile 2026 e successivamente di ripeterli ogni qualvolta necessario**:

- 1) taglio della vegetazione incolta;
- 2) taglio degli arbusti, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, dalle aree, ivi compreso quelle di cantiere, limitrofe a strade pubbliche, o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- 3) pulizia dei terreni incolti mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica o che possa essere veicolo o accrescere il pericolo di incendio;

### AVVERTE

Che la violazione delle norme di cui trattasi, fatte salve le più gravi responsabilità penali, sarà punita con il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall’art.7bis del D.Lgs. n. 267/2000 con le procedure di cui alla L. n. 689/1981. e ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali.

### DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, previa comunicazione al Prefetto e contestualmente trasmesso a:

- Prefettura di Roma;
- Questura di Roma;
- III Distretto Polizia di Stato Fidene Serpentara;
- Compagnia Carabinieri Monterotondo;
- Compagnia Guardia di Finanza Monterotondo;
- ASL RM5;

Che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente Ordinanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia, dalla ASL nonché da tutti i soggetti titolari della qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, competenti sul territorio.

**SI AVVERTE ALTRESI'**

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

09/04/2026

**Il Sindaco  
Umberto Falcioni**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)*